

- V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA);
- Richiamato il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Richiamate le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche contestuali delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (CCS);
- Richiamata l'informativa rivolta in data 23.2.2021 al senato accademico in merito alla determinazione rettorale di svolgere le suddette elezioni telematiche nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 maggio 2021;
- Considerato che, nella stessa seduta, il senato accademico ha altresì designato la relativa commissione elettorale

## D E C R E T A

**Art. 1 - Indizione**

Sono indette, per il b.a. 2021/2023, le **elezioni telematiche a liste concorrenti e candidature** delle seguenti rappresentanze studentesche negli organi di governo:

- **quattro rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel senato accademico;**
- **due rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel consiglio di amministrazione.**

Le votazioni si svolgeranno **dalle ore 9.00 del 20 maggio alle ore 17.00 del 26 maggio 2021** attraverso l'utilizzo della piattaforma *ELIGO-voting* a cui l'elettore potrà accedere da remoto, tramite apposite credenziali, mediante dispositivi elettronici personali, collegati a *internet*. L'assistenza al voto sarà garantita esclusivamente nei giorni feriali di votazione dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

### **Art. 2 – Elettorato attivo**

L'elettorato attivo spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti ai corsi dell'Ateneo entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la pubblicazione degli elettorati definitivi.

**L'elettorato attivo provvisorio sarà pubblicato entro il 16.3.2021; il termine per le opposizioni da presentare alla commissione elettorale, tramite posta elettronica (*e-mail: elezioni@unige.it*), è il 20.4.2021; la commissione decide entro il 12.5.2021 e dispone che l'elettorato definitivo sia pubblicato il 17.5.2021.**

L'eleggibilità/candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che, al termine per la presentazione di liste ed elenco dei candidati tramite il sistema telematico, siano iscritti entro la durata legale del corso di studio o al primo anno successivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010; l'eleggibilità spetta inoltre, alla stessa data, a tutti gli elettori specializzandi.

Non è eleggibile/candidabile l'elettore che abbia già svolto gli ultimi due mandati o scorsi di mandato consecutivi nello stesso organo di governo.

I rappresentanti di studenti e dottorandi eletti negli organi di governo completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio ovvero a un corso di laurea magistrale consecutivamente rispetto al precedente corso di laurea.

**Il termine per la presentazione delle liste e dell'elenco dei candidati tramite il sistema telematico è il 29.3.2021.**

### **Art. 3 – Fasi procedurali**

Sarà possibile accedere al sistema telematico per l'espletamento delle fasi procedurali di seguito indicate tramite un link, che sarà oggetto di apposita comunicazione, e l'utilizzo delle credenziali personali UnigePass. Con tale comunicazione si darà, altresì, avvio alla fase di presentazione delle liste e delle candidature.

#### **Presentazione di liste e candidature, entro il 29.3.2021**

Ogni lista deve essere distinta da una denominazione e da un **contrassegno circolare**, contenente un simbolo e/o un motto e/o una sigla.

Non è ammessa la presentazione di denominazioni e contrassegni di lista identici o suscettibili di essere confusi con quelli già presentati per il procedimento in corso, nonché la presentazione di denominazioni e contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume. La collocazione dei contrassegni di lista nella schermata di voto avverrà secondo l'ordine di presentazione della lista certificato dal sistema per ciascun organo.

Ciascuna lista concorrente per il **senato accademico** deve essere formata da un **numero di candidati compreso fra otto e sedici**, mentre ciascuna lista concorrente per il **consiglio di amministrazione** deve essere formata da un **numero di candidati compreso fra quattro e otto**. Ogni elettore può essere candidato in una sola lista concorrente per lo stesso organo.

#### **Verifica dell'ammissibilità delle liste e dell'elenco dei candidati, dal 30.3.2021 al 2.4.2021**

La Commissione elettorale accerta l'ammissibilità delle liste e dell'elenco dei candidati presentati per gli organi di governo e autorizza l'avvio della fase per l'accettazione delle candidature da parte degli interessati, la presentazione del relativo *curriculum* e l'inserimento delle dichiarazioni di sostegno alle liste da parte degli elettori; alla prima riunione della Commissione sono invitati a partecipare i presentatori di lista.

#### **Accettazione di candidatura, dal 6.4.2021 al 15.4.2021**

Ogni candidato dichiara, la propria accettazione di candidatura tramite il sistema telematico, inserisce il proprio *curriculum vitae* e indica il recapito telefonico nonché l'indirizzo di abitazione e di posta elettronica a cui potranno essere inviate l'eventuale nomina, le convocazioni e le altre comunicazioni.

### **Inserimento delle dichiarazioni di sostegno, dal 16.4.2021 al 3.5.2021**

Ciascuna lista deve essere sostenuta da almeno cinquanta elettori. Ogni elettore, tramite il sistema telematico, può sostenere una sola lista concorrente per lo stesso organo.

### **Designazione rappresentanti di lista, entro il 3.5.2021**

Ogni presentatore designa un unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i sottoscrittori della lista. Il presentatore può designare anche sè medesimo per una delle due funzioni.

### **Ammissione delle liste, dal 4.5.2021 al 6.5.2021**

La commissione elettorale ammette le liste e le candidature presentate nel rispetto dei termini, del numero previsto di candidati e di sottoscrizioni.

### **Pubblicazione delle liste ammesse, entro il 10 maggio 2021**

Le liste ammesse, con i relativi candidati ed i corrispondenti *curricula*, sono pubblicate sul sito web di Ateneo.

### **Art. 4 – Voto di lista**

Ogni elettore può votare per una sola lista concorrente e ha la facoltà di inserire una sola preferenza per un candidato della medesima lista.

### **Art. 5 – Validità delle votazioni**

Ai sensi dell'art. 58, commi 3 e 5, dello Statuto, qualora per le rappresentanze in un organo di governo le votazioni non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* del 10%, oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è validamente costituito.

### **Art. 6 – Presidente della commissione elettorale**

È facoltà del presidente della commissione elettorale, con provvedimento motivato e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari applicabili, differire i termini sopra indicati a eccezione della data di svolgimento delle elezioni.

### **Art. 7 - Silenzio elettorale**

Nelle 24 ore antecedenti l'inizio delle votazioni e per l'intera durata delle stesse, vige il rispetto del silenzio elettorale. Non saranno dunque ammessi durante tali giornate: affissione e distribuzione di materiale elettorale, riunioni di propaganda elettorale diretta

o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comizi, svolti tramite canali istituzionali dell'Ateneo.

Il mancato rispetto di tale divieto costituisce illecito disciplinare.

### **Art. 8 – Richiami normativi**

Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni dello Statuto, Titolo V – Capo I, del RGA, Titolo V e del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, Titolo IV.

### **Art. 9 - Pubblicazione**

Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo e nel sito *web* di Ateneo, sotto la titolatura Elezioni, reso noto agli elettori, notificato ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la pubblicazione nei rispettivi siti *web* di struttura.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE